

Roma, 12 settembre 2016

NOR16213

MQ

Oggetto: CQC. Rinnovo di validità. Possibilità di guidare per massimo tre mesi con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'UMC.

Con nota prot. 19604/8.3 del 9.9.2016 il Ministero dei Trasporti, in considerazione delle numerose istanze di rinnovo della CQC presentate a ridosso della ormai nota scadenza del 9 settembre 2016 e dell'impossibilità, per gli Uffici, di procedere al rinnovo in tempi stretti, ha stabilito espressamente che il titolare di qualificazione CQC che, dopo aver svolto utilmente il corso di formazione di 35 ore,

"ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione CIVILE (UMC), per un periodo non superiore a tre mesi".

Tale nota è stata inviata anche al Ministero dell'Interno e ai Dipartimenti di Pubblica Sicurezza affinché su strada non vadano a multare coloro che hanno adempiuto nei tempi alle procedure di rinnovo della stessa CQC.

Si suggerisce pertanto alle imprese, che hanno conducenti in tale situazione, di dotare gli stessi della copia della nota ministeriale in questione, affinché non subiscano ingiustificati verbali per guida con CQC scaduta di validità.

Si riporta nel link in calce la nota ministeriale del 9 settembre 2016.

Cordiali saluti

